NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SUL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 3

Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del personale non docente ed operaio delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, alla carriera esecutiva amministrativa ed alla carriera ausiliaria sono nominate dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo le modalita' di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio sono nominate dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria e si compongono di:

a) un tecnico laureato, o ingegnere dell'ufficio tecnico; o curatore degli orti botanici o conservatore dei musei delle scienze, quale presidente;

b) da tre tecnici di carriera direttiva, scelti tra i tecnici laureati, ingegneri, curatori o conservatori, ovvero da tre tecnici di carriera di concetto degli istituti scientifici o degli uffici tecnici;

c) da un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie. Alle commissioni vengono aggregati, a tutti gli effetti, uno o piu' operai specializzati, in relazione alle qualifiche di mestiere messe a concorso. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato appartenente al ruolo di carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie. E' abrogato l'articolo 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Versione in vigore dal 23 novembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente

Estremi	Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Titolo	I — Decentramento dei servizi del ministero della pubblica istruzione nel settore dell'istruzione universitaria e snellimento di procedure
Capo	I — Decentramento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-decentramento-amministrativo-nel-settore-dell-istruzione/art-3-nomina-delle-commissioni-esaminatrici-nei-concorsi-decentrati-per-i

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it